



**Ordinanza N. 31**  
**Data di registrazione 25/05/2026**

**OGGETTO: MISURE DI PREVENZIONE E CONTRASTO DEL RISCHIO INCENDI – ANNO 2026.**

### **IL SINDACO**

**PREMESSO CHE** il territorio comunale presenta numerose aree boscate, terreni agricoli, fondi incolti e zone caratterizzate dalla presenza di vegetazione spontanea, spesso in prossimità di abitazioni, strade ed infrastrutture;

**CONSIDERATO CHE** l'abbandono, l'incuria e la mancata manutenzione di terreni, aree verdi e fondi incolti, con presenza di sterpaglie, rovi, residui vegetali e materiale facilmente infiammabile, aumentano il rischio di insorgenza e propagazione di incendi, con grave pericolo per la pubblica e privata incolumità, per il patrimonio ambientale e per la sicurezza della circolazione stradale;

**RITENUTO** necessario intervenire con apposito provvedimento al fine di prevenire situazioni di pericolo derivanti da terreni incolti, sterpaglie, vegetazione infestante e materiale combustibile presenti nel territorio comunale;

**VISTA** la Legge 21.11.2000 n° 353 "Legge quadro in materia di incendi boschivi";

**VISTO** il titolo III del D.L.vo n° 139 dell'08.03.2006 in materia di Prevenzione Incendi;

**VISTO** l'art. 255 del D.L.vo 03.04.2006 n° 152 "Norme in materia ambientale";

**VISTA** la Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 aprile 2021;

**VISTO** l'art. 19 - Spegnimento Incendi Boschivi - della Legge Regionale n° 9/2023 "Disciplina del Sistema di Protezione Civile della Regione Calabria"

**VISTA** la Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri 10/01/2020 attinente le operazioni di spegnimento degli incendi boschivi;

**Vista** la "Deliberazione di Giunta della Regione Calabria n° 185 del 22/04/2026" avente per oggetto "Approvazione Piano Regionale per la prevenzione e lotta attiva agli incendi boschivi anno 2026", pubblicata sul sito web della Regione Calabria - Dipartimento Politiche della Montagna, Foreste, Forestazione e Difesa del suolo;

**Visto** il "Piano Regionale per la Prevenzione e Lotta Attiva agli Incendi Boschivi Anno 2026" pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Calabria n. 91 del 05/05/2026;

**Visto** il D.L.vo n° 267/2000 in materia di ordinanze sindacali contingibili e urgenti per la prevenzione di gravi pericoli per l'incolumità pubblica;

**Visti** gli artt. 449, 650, 652 del Codice Penale ed eventuali modifiche apportate allo stesso;

### **ORDINA**

#### **Art. 1**

**E' vietato su tutto il territorio comunale**, dal 15 giugno al 15 ottobre 2026:

- Accendere fuochi all'aperto, anche per bruciare residui vegetali, stoppie o altri materiali infiammabili;
- Utilizzare apparecchi a fiamma o elettrici che producano scintille in prossimità di vegetazione;
- Parcheggiare veicoli con marmitte calde su aree erbose o cespugliate;
- Gettare mozziconi di sigaretta o fiammiferi accesi da veicoli o lungo le strade;
- Accendere fuochi di artificio, barbecue o simili in prossimità di boschi o aree a rischio;
- Compiere qualunque azione che possa provocare accidentalmente l'innesco di incendi;

#### **Art. 2**

Durante il periodo di rischio, i proprietari, detentori o conduttori a qualsiasi titolo di:

- Terreni agricoli o incolti;
- Aree verdi urbane private, aree artigianali;
- Fondi adiacenti a fabbricati, infrastrutture pubbliche e sentieri;
- Stabilimenti, cantieri, depositi, serre, strutture turistiche o qualunque altra struttura con pertinenze a verde;

Devono mantenere libere da vegetazione:

- Le fasce di rispetto di almeno 10 metri da fabbricati, impianti agricoli, cabine elettriche, strade, sentieri ecc.
- Le aree circostanti serbatoi fissi di gas di petrolio liquefatto, per uso domestico;
- Le scarpate le banchine lungo le vie pubbliche;

**È fatto obbligo di provvedere a:**

- Tagliare e rimuovere sterpaglie, erba secca, rovi, arbusti e ogni altro materiale infiammabile;
- Rimuovere rifiuti, legname o materiale di scarto depositati sul suolo;
- Rimuovere qualsiasi elemento, materiale o condizione che possa costituire pericolo per l'incolumità pubblica, per il patrimonio comunale e forestale, nonché a evitare qualunque azione, che possa compromettere la sicurezza del territorio o favorire l'insacco e la propagazione di incendi.

**Art. 3**

Obblighi dei soggetti richiamati nella presente di **ATTUARE** le suddette Azioni e Attività entro e non oltre n° 20 giorni dalla data di emissione della presente ordinanza.

Il comune potrà intervenire d'ufficio, con esecuzione in danno, addebitando ai responsabili ogni costo sostenuto.

**SANZIONI**

1. Nel caso di mancato diserbo di aree incolte interessanti fronti stradali di pubblico transito sarà elevata una sanzione amministrativa determinata ai sensi del Codice della Strada. La misura della sanzione pecuniaria amministrativa è aggiornata ogni due anni in applicazione della specifica normativa.
2. Nel caso di mancato diserbo di aree incolte in genere sarà elevata una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 50,00 ad euro 300,00.
3. Nel caso di procurato incendio a seguito della esecuzione di azioni e attività determinanti anche solo potenzialmente l'insacco d'incendio durante il periodo dal 15 Giugno al 15 Ottobre, sarà applicata una sanzione amministrativa non inferiore ad euro 5.000,00 e non superiore ad euro 50.000,00, ai sensi dell'art.10 della Legge n° 353 del 21.11.2000 e ss.mm.ii..
4. E' fatta salva infine ogni altra sanzione e pagamento di somma derivante da normativa regionale. A carico degli inadempienti, verrà nel contempo inoltrata denuncia all'Autorità Giudiziaria ai sensi dell'art. 650 del Codice Penale.

**RICORDA**

• che ad ogni cittadino incombe l'obbligo di prestare la propria opera in occasione del verificarsi di un incendio nelle campagne, nei boschi o nelle zone urbane o periferiche.

• che chiunque avvisti un incendio deve darne immediata comunicazione ad una delle seguenti Forze di Polizia o Soccorso:

- Numero Unico di Emergenza: Tel. 112;
- Pronto intervento emergenza incendio boschivo: Tel. 1515;
- Carabinieri Forestale di Lamezia Terme: Tel. 0968 – 436707;
- Numero verde regionale per la segnalazione di incendi boschivi: 800 496 496;

**DISPONE**

che la presente Ordinanza venga pubblicata all'Albo Pretorio del Comune per 15 giorni nonché affissa alle bacheche comunali e resa pubblica, al fine di garantire la maggiore diffusione possibile.

Le Forze dell'Ordine sono incaricate dell'esecuzione della presente Ordinanza.

La presente Ordinanza viene trasmessa:

- Prefettura di Catanzaro;
- Regione Calabria Dip.to Agricoltura/U.O. Politiche della montagna, foreste e forestazione, difesa del suolo;
- Regione Calabria Dipartimento Protezione Civile - Catanzaro;
- Amministrazione Provinciale di Catanzaro;
- Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco - Catanzaro;
- Comando Carabinieri Forestale - Lamezia Terme;
- Stazione dei Carabinieri di Platania;
- Servizio di Polizia Locale;
- Ufficio Tecnico Comunale.

**AVVERTE**

Che avverso la presente Ordinanza è ammesso ricorso gerarchico al Prefetto di Catanzaro entro 30 giorni dalla pubblicazione all'Albo o entro 60 gg. mediante ricorso Giurisdizionale dinanzi al TAR Calabria.

Il Sindaco  
Davide Esposito / Uanataca S.A.

Platania, 25/05/2026

*Documento sottoscritto con firma digitale ai sensi del DPR 445/2000 e dell'art. 20 del D.Lgs 82/2005 e successive modifiche ed integrazioni. Il documento originale è conservato in formato elettronico negli archivi del Comune.*